

Prendere motivo della Circolare, dalla lettera indirizzata dal Card. Prefetto della S.C. dei Riti ai Moderatori Generali de' Istituti Religiosi, il 10-I-1951 "De Usu Tabaci in Statibus Perfectionis". In detta lettera si legge la seguente Norma: "In Religionibus...in quibus sive ex approbatis Constitutionibus, sive ex legitimis receptisque capitulorum superiorumque praescriptis, tabaci usus vel proscribatur vel arcte limitatur ;;; haec legitima praescripta sancte servanda et urgenda sunt".

Queste parole sono venute ad accrescere nel R.M. il senso della sua responsabilità, in questo punto grave della nostra vita salesiana (N.B.: La Lettera della S. Sede potrebbe apparire, anziché in questa circolare, negli Atti del Capitolo: Parte: Documenti).

Grazie al Signore, nella quasi totalità delle nostre case, la nostra tradizione su questo punto è "sancte servata". Superiori di altri Istituti ci invidiano questa fedeltà allo spirito e volontà del Fondatore. Tuttavia, dolore di apprendere, alle volte, da relazioni di qualche Ispettore o da Visitatori, che alcuni confratelli =pochi fortunatamente= non sanno resistere a tentazione di f.: ~~per~~ ciò può essere una conseguenza delle due guerre mondiali, del soggiorno in campi di concentramento, e =perché non dirlo= anche del vedere membri di altre famiglie religiose, funare.

Ma essendo, in questa materia, tanto facile il lasciarsi contagiare, il R.M. si sente nel dovere di.... L'art. 188 delle Cost. ci ammonisce di stare "attenti a non lasciarci legare da abitudini di nessun genere, anche di cose indifferenti".

Dice la Circolare della S.C. dei R.R. "Legitima praescripta sancte servanda".

Ora nessuno può mettere in dubbio che per noi salesiani il f. sia proibito in modo chiaro e assoluto: Ricordiamo alcuni di questi richiami ( senza chiosarli ):

= Nel Regolamento di S.G.B. del 1877, al capitolo XVI<sup>o</sup> "Cose con rigore proibite nella Casa" leggiamo: (riportare...)

= Il Servo di Dio D.Rua non tralasciò occasione favorevole per ribadire la proibizione, insistendo perchè i salesiani "siano tutti realmente quali sono creduti, cioè buoni religiosi alieni dalle abitudini secolaresche come sarebbe...il fumare".

= D.Albera, ricordando l'art.837 sopracitato, aggiunge:"Questo inculcò con insistenza D.Rua; e nessun superiore\$ può, a questo riguardo, dare permessi". (Manuale del Direttore)

= I Regolamenti attuali sono chiari e formali: (art.12).

= Il pensiero del Servo di Dio D.Rinaldi è chiaramente esposto negli Atti del Cap.Sup., n.36, p.487-8: "Quanto al fumare sia proibito in modo assoluto...I Confratelli che fumano non siano mai eletti nè direttori nè prefetti e siano destituiti quelli che fossero in carica".

= Per quanto concerne il vostro attuale R.M., vogliate leggere nella Circolare "Fedeltà a D.Bosco" le pagine che trattano di questo argomento. Ivi è dichiarato come il F. SIA CONTRARIO: alla povertà; alla solenne nostra promessa; alla temperanza ~~crisiana~~ salesiana; alla vita comune; come sia un pericolo ~~pe~~ per la castità e una vera minaccia per lo stesso sistema nostro Preventivo e come, in fine, la legge sia per tutti, inclusi i confratelli dei paesi di missione e dei lazzaretti.

Ma ora debbo portare alla vostra conoscenza un Documento recentemente emanato per la nostra Società, dalla S.C. dei R.R., alla quale, dopo la lettura della Lettera sopra menzionata della stessa S.C., mi credetti in dovere di rivolgermi, per tranquillità della mia coscienza. Ecco la traduzione di detto Rescritto, che porta la data del 15.2.1951:

.....

Dalle Risposte ai Rubricati proposti, risulta dunque:

- = che non v'è ~~nessun~~ dubbio che nella nostra Congregazione esista una disposizione legale proibente ai Soci in modo assoluto il f.
- = che questa legge generale può confermarsi ed imporsi con un Prefetto generale che costringa tutti: Superiori e Sudditi, a non usare del fumo del tabacco, in nessuna maniera, nè in pubblico nè in privato;
- = che, in casi particolari, quando la materia si possa dire certamente grave, a norma della Risposta II<sup>a</sup>, il precetto può essere imposto "sub gravi" e rafforzato anche "in virtù del voto di ubbidienza;
- = che, in fine, in caso di disubbidienza formale e di resistenza alle ingiunzioni fatte "sub gravi", si può procedere contro il trasgressore, a norma del Diritto, anche con l'uso delle ammonizioni e delle sanzioni canoniche, le quali potrebbero anche arrivare alla dimissione dalla Società.

Dolore di scrivere queste cose, ma si tratta di un punto grave per noi... guai a lasciare la più piccola porta aperta... Perciò debbo, in ossequio alla volontà della S. Sede che mi dice "Haec legitima sine sancte servanda et urgenda" e coll'approvazione del Capitolo Superiore, prendere i seguenti provvedimenti:

(Qui riportare dalla p.19 i punti: I<sup>o</sup>; II<sup>o</sup>; III<sup>o</sup> ( in questo toglierei la parola "punito", dicendo solo "sarà sospeso" ).

IV<sup>o</sup> Il sacerdote di cui consti che abbia fumato, sarà richiamato all'ordine una, due volte; se persistesse nella disubbidienza, l'Ispettore gli tolga la licenza di confessare, e persistendo lo scandalo, quella di predicare. Se occupa qualche carica nella casa, verrà destituito.

V<sup>o</sup> Se non ci fosse ancora emenda alcuna, si ricorrerà al Can. 2389, privando il colpevole di voce attiva e passiva, riservandosi il R.M. la assoluzione da questa sanzione.

VI<sup>o</sup> In fine, se, quod Deus avertat, tutte quelle misure e sanzioni avessero da risultare inutili per qualche povero confratello, si dovrebbe allora procedere alle ammonizioni canoniche in ordine "ad dimissionem".

Qui la conclusione della circolare: pagina 20, penultimo paragrafo: "Non avrei voluto ecc." fino alla fine.